

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis  
n. 42

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FONTANA)

*approvata nella seduta del 22 giugno 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA  
DELLA DIRETTIVA 2003/96/CE CHE RISTRUTTURAZIONE IL QUADRO  
COMUNITARIO PER LA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI  
E DELL'ELETTRICITÀ (COM(2011) 169 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 29 giugno 2011**  
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 169 definitivo,

considerato che esso propone, a partire dal 2013, una distinzione tra la tassazione legata al CO<sub>2</sub> e quella, invece, basata sul contenuto energetico («tassazione generale del consumo di energia»), con l'intento di razionalizzare la tassazione energetica contribuendo, in maniera neutra sotto il profilo tecnologico, a renderne il consumo più pulito ed efficiente, a vantaggio della crescita sostenibile;

considerato inoltre che esso si colloca nel quadro degli sforzi, compiuti dall'Unione europea, per raggiungere specifici obiettivi in materia di energia e cambiamenti climatici entro l'anno 2020 («Strategia Europa 2020», COM(2010) 2020 definitivo);

tenuto conto dell'intenso dibattito che il testo sta generando tra gli osservatori e gli operatori del settore, concentrato soprattutto sulla componente CO<sub>2</sub>;

tenuto conto, altresì, della possibilità che, anche a seguito del suddetto dibattito, potrebbero intervenire, prima dell'adozione definitiva dell'atto stesso, significativi mutamenti rispetto alla stesura attuale, tali da indurre, conseguentemente, il Senato ad esprimersi di nuovo,

formula per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica dell'atto in esame appare correttamente individuata nell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale «Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte dirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria ad assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza»;

non emergono criticità relative al principio di sussidiarietà, in quanto solo l'intervento dell'Unione può consentire un approccio coordinato ed uniforme alla tassazione dell'energia, tale da agevolare il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Unione medesima;

con riferimento al principio di proporzionalità, il testo appare congruo agli obiettivi che intende perseguire;

si invita tuttavia ad un'attenta valutazione dell'impatto della tassazione sui settori industriali già soggetti allo schema ETS (*emission trading*

*system*), al fine di evitare un aggravio eccessivo per alcuni settori economici, che potrebbe determinare conseguenze sulla loro competitività;

si invita, inoltre, a valutare la possibilità di garantire agli Stati membri la necessaria flessibilità nella definizione delle politiche fiscali in materia di energia, anche allo scopo di preservare degli spazi di autonomia nella modulazione del carico fiscale che tengano conto delle specifiche condizioni territoriali e delle particolari categorie d'uso;

si ritiene altresì opportuna un'attenta valutazione delle conseguenze della tassazione proposta sia sulle singole imprese, sia sul mercato nel suo complesso, alla luce del costo dell'energia (di cui si paventa un costante aumento anche indipendentemente dalla direttiva in oggetto), degli inevitabili aumenti di prezzo derivanti della tassazione proposta e della clausola di indicizzazione automatica contenuta nell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, come modificata dal testo in esame;

si rileva infine l'indeterminatezza temporale della delega contenuta nel nuovo articolo 27 della direttiva 2003/96/CE per l'adozione di atti delegati *ex* articolo 290 del TFUE, prassi sulla quale la 14<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica ha già avuto modo, in passato, di esprimere le proprie perplessità.

